

ALLEGATO A

TRATTATIVA DIRETTA - adeguamento del sito istituzionale del Sistema Epidemiologico Regionale www.ser-veneto.it, acquisizione del relativo servizio di mantenimento annuale con decorrenza 01/12/2017 nonché di un pacchetto di n. 5 giornate finalizzate ad una eventuale attività di migrazione del sito verso altre piattaforme.

CIG n. ZA81EE66EE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

PREMESSE

Le presenti condizioni dovranno considerarsi parte integrante del contratto e si ritengono, in ogni caso, conosciute ed accettate integralmente dal Fornitore.

Art. 1 - Oggetto, durata e rinnovo del contratto

Il contratto ha per oggetto l'adeguamento del sito istituzionale del Sistema Epidemiologico Regionale www.ser-veneto.it in attuazione delle nuove linee guida di design per l'adeguamento dei siti web della Pubblica Amministrazione emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, l'acquisizione del relativo servizio di mantenimento annuale con decorrenza 01/12/2017 nonché della attività di integrazione e di migrazione dati verso altre piattaforme, come dettagliato nel documento "Scheda tecnica" (allegato B).

In nessun caso il contratto, pena nullità dello stesso, potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata.

Art. 2 - Documentazione da allegare e trasmettere

Il Fornitore dovrà allegare all'offerta sulla piattaforma CONSIP/MEPA la seguente documentazione:

- il presente documento denominato "CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA" firmato digitalmente per accettazione (Allegato A);
- il documento "SCHEDA TECNICA" firmato digitalmente per accettazione (Allegato B);
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ debitamente compilata e firmata digitalmente (Allegato C).

Art. 3 – Stipulazione e sottoscrizione del contratto

Il contratto sarà stipulato, nel rispetto dell'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e ss.mm.ii..

Art. 4 - Corrispettivo e pagamenti

Il corrispettivo sarà fisso ed invariabile, salvo i casi previsti dalla normativa vigente, e si intenderà comprensivo di ogni onere e spesa sostenuti dal Fornitore per l'esecuzione a regola d'arte del contratto.

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, il Fornitore dovrà presentare regolari fatture elettroniche intestate a "Azienda Zero, Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1, 35131 Padova" ai sensi della normativa vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:

- Codice Univoco Ufficio: UF2ZJD
- Oggetto del contratto: Aggiornamento sito istituzionale del SER e relativa manutenzione, specificando altresì ogni tipologia di attività
- CIG: ZA81EE66EE

La modalità di fatturazione sarà:

- servizio di manutenzione del sito (canone): annuale anticipata;
- attività di aggiornamento: a collaudo avvenuto. Le fatture dovranno essere accompagnate dal documento di collaudo controfirmato dalle Parti.
- attività di migrazione: a completamento attività. Le fatture dovranno essere accompagnate da un report attestante le attività svolte controfirmato dalla parti.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 60 giorni dalla data di ricevimento (così come disposto dall'art. 1, commi 1 e 5 del D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192), previa verifica formale e sostanziale, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato del quale l'Appaltatore si obbliga a garantire la tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a seguito della verifica della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa dell'Impresa mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

Dal 1° gennaio 2015, al fine di contrastare l'evasione in materia di Iva, entra in vigore il cosiddetto meccanismo "Split Payment", ovvero la scissione dei pagamenti tra imponibile ed IVA. Come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) la Regione del Veneto acquirente di beni e servizi verserà direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal fornitore."

L'Azienda Zero, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del contratto (causa non imputabile all'Azienda Zero), fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Trascorsi tre mesi a partire dalla comunicazione di sospensione, qualora il Fornitore non si sia posto in regola, Azienda Zero potrà dichiarare risolto il contratto.

Art. 5 - Disposizioni antimafia e tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore è tenuto al pieno rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, lo stesso si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Si rammenta che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 - Obblighi e adempimenti delle parti

L'azienda Zero ed il Fornitore dovranno comportarsi secondo le regole della correttezza e la diligenza del "buon padre di famiglia", così come disposto dagli artt. 1175 e 1176 del Codice Civile, e rispettare le clausole definite nel contratto e/o nella documentazione negoziale.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi compresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti necessari alla corretta esecuzione del presente contratto.

Il fornitore, al fine della corretta esecuzione del contratto, dichiara di disporre di personale specializzato, nonché di mezzi, beni e servizi necessari all'esatto adempimento degli impegni assunti. Si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla data di stipulazione del presente contratto.

Il fornitore si obbliga ad uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente, nonché a tutte le specifiche normative vigenti relative all'oggetto del presente contratto.

Il committente, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 7 – Esecuzione del contratto e consegna

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte della prestazione oggetto del presente contratto in piena ottemperanza alle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente

Il fornitore si impegna a svolgere le attività come riportato nel presente documento (che sarà conservata ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.) e ai requisiti di legge nazionali ed internazionali in materia di sicurezza, in raccordo con il Sistema Epidemiologico Regionale - SER.

L'attività di adeguamento del sito dovrà svolgersi entro il 30/11/2017 e sarà effettuata sia presso la sede del Sistema Epidemiologico Regionale sia presso la sede del fornitore secondo modalità concordate con il responsabile di progetto. Durante il periodo di aggiornamento del sito e nei sei mesi successivi alla pubblicazione sul web del sito aggiornato, dovrà essere mantenuto in esercizio anche il sito pre-esistente al fine di garantire la completa tracciabilità e l'eventuale ricostruzione dei contenuti migrati.

Il servizio di mantenimento annuale decorrerà dal 01/12/2017 e dovrà essere erogato come dettagliato nel documento "Scheda tecnica" (allegato B).

L'attività di integrazione e di migrazione dati verso altre piattaforme si attiverà solo a seguito di richiesta da parte di Azienda Zero, e dovrà essere erogata come da direttive del responsabile tecnico e contrattuale.

Azienda Zero, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi contrattuali contenuti nel presente documento e nella "Scheda Tecnica", ha facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 8 - Cessione dei crediti

E' espressamente vietata la cessione dei crediti.

Art. 9 - Privacy

I dati riportati nel contratto potranno essere gestiti in formato cartaceo o con mezzi elettronici esclusivamente nell'ambito della presente procedura amministrativa in piena ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla Privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché ai fini degli adempimenti di legge.

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non divulgare e/o utilizzare senza il consenso scritto dell'altra, in tutto o in parte, tutte le informazioni tecniche e commerciali o di altra natura e quant'altro emergerà in esecuzione della prestazione per fini differenti da quelli previsti dal contratto stesso.

L'Appaltatore è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione del contratto, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. In caso di inadempimento, Azienda Zero avrà facoltà di richiedere il risarcimento dei danni e di dichiarare risolto di diritto il contratto.

L'obbligo di riservatezza permarrà successivamente alla scadenza del contratto o di cessazione, fino a quando i suddetti dati ed informazioni non diverranno di pubblico dominio.

L'Appaltatore potrà citare, previa approvazione da parte del Committente, i termini essenziali del contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria ai fini della partecipazione dello stesso a procedure di gara per l'aggiudicazione di servizi.

Art. 10 – Comunicazioni e riferimenti

In recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale-CAD), nonché del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221, ogni comunicazione/notificazione inerente il presente contratto dovrà avvenire per mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

L'Azienda Zero indica:

- quale propria casella di Posta Elettronica Certificata: protocollo.azero@pecveneto.it;
- quale Responsabile Unico del Procedimento: ing. Andrea Boer – Direzione regionale Risorse Strumentali SSR – CRAV, U.O. Sistema Informativo SSR
- quale responsabile tecnico e contrattuale: dott. Francesco Avossa - SER Sistema Epidemiologico Regionale - Passaggio Luigi Gaudenzio n. 1 - 35131 Padova.

L'Appaltatore dovrà comunicare i propri dati all'interno della "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà" (Allegato C).

Art. 11 - Risoluzione del contratto e recesso unilaterale

La risoluzione del contratto durante il suo periodo di efficacia avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Azienda Zero potrà recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del citato Decreto Legislativo.

Art. 12 - Registrazione, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 DPR 131 del 22/04/1986. Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che graveranno sulla Stazione appaltante per legge.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del contratto saranno effettuate nell'esercizio d'impresa e soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), che dovrà essere versata con diritto di rivalsa.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nei documenti negoziali, si deve far riferimento alla legislazione in materia di pubbliche forniture e alle direttive contenute nel Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché alle disposizioni normative generali vigenti.

Art. 14 - Foro competente

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione a questo contratto e alle successive sue integrazioni e/o modificazioni, inclusa ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, sarà competente esclusivamente il Foro di Padova.